

Relazione della I Commissione permanente

AFFARI ISTITUZIONALI; AFFARI GENERALI; CIRCOSCRIZIONI COMUNALI; POLIZIA LOCALE, URBANA E RURALE;
ENTI LOCALI; ORDINAMENTO DI ENTI, AZIENDE E SOCIETÀ' COLLEGATE ALLA REGIONE; INFORMAZIONE;
SCUOLA E CULTURA; MUSEI; BIBLIOTECHE; DIRITTO ALLO STUDIO; SPORT E TEMPO LIBERO

(Seduta del 6 febbraio 2008)

Relatore di maggioranza: STEFANIA BENATTI

Relatore di minoranza: FRANCA ROMAGNOLI

sulla proposta di legge n. 138

a iniziativa dei Consiglieri

BUCCIARELLI, FAVIA, GIANNOTTI, ALTOMENI, CASTELLI

presentata in data 6 dicembre 2006

NORME SULL'ORGANIZZAZIONE E IL FINANZIAMENTO DELLE AUTORITÀ
DI GARANZIA INDIPENDENTI E MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI
14 OTTOBRE 1981, N. 29, 18 APRILE 1986, N. 9, 27 MARZO 2001, N. 8,
15 OTTOBRE 2002, N. 18

RELAZIONE ORALE

**PARERE ESPRESSO DALLA II COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
AI SENSI DELL'ARTICOLO 22 DELLO STATUTO**

(Seduta del 31 gennaio 2008)

La seconda Commissione consiliare permanente nella seduta del 31 gennaio 2008 esaminato il testo della proposta di legge avente ad oggetto "Norme sull'organizzazione e il finanziamento delle Autorità di garanzia indipendenti e modifiche alle leggi regionali 14 ottobre 1981, n. 29, 18 aprile 1986, n. 9, 27 marzo 2001, n. 8, 15 ottobre 2002, n. 18" già esaminato in sede referente dalla prima Commissione nella seduta 12 settembre 2007

esprime parere favorevole

a condizione che l'articolo 5 sia sostituito dal seguente:

"Art. 5 - (Disposizioni finanziarie)

1. Per il finanziamento degli organismi di cui all'articolo 1 e delle attività previste nelle rispettive leggi istitutive l'entità della spesa è stabilita annualmente con legge finanziaria.

2. Per l'anno 2008 le somme occorrenti al pagamento delle spese di cui al comma 1 sono iscritte nelle UPB dello stato di previsione della spesa del bilancio dell'anno 2008 di seguito indicate:

- a) UPB 1.05.01 "Difensore civico";
- b) UPB 1.05.03 "CORECOM";
- c) UPB 3.20.03 "Commissione pari opportunità";
- d) UPB 5.30.07 "Garante per l'infanzia".

3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare al Programma operativo annuale (POA) per l'anno 2008 le eventuali variazioni necessarie alla gestione."

In relazione alla sostituzione dell'articolo 5 allo scopo di rendere coerente il testo con le modalità di gestione delle risorse definite dal suddetto articolo la commissione ha rilevato la necessità di apportare le ulteriori modifiche di seguito indicate:

- 1) all'articolo 1 le parole "e contabile" sono soppresse;
- 2) al comma 2 dell'articolo 2 le parole "risorse finanziarie e del personale" sono sostituite dalle seguenti: "risorse umane e al coordinamento delle risorse finanziarie";
- 3) il comma 2 bis dell'articolo 2 è sostituito dal seguente: "2 bis. Il dirigente della struttura di cui al comma 1 è responsabile della direzione e del coordinamento dell'attività amministrativa e finanziaria della stessa.";
- 4) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

"Art. 10 - (Norme transitorie e finali)

1. L'entità dei compensi di cui all'articolo 5 bis della l.r. 9/1986, così come inserito dal comma 4 dell'articolo 7 della presente legge, di cui all'articolo 8 della l.r. 29/1981, così come modificato dal comma 5 dell'articolo 6 della presente legge, di cui al comma 6 dell'articolo 2 della l.r. 18/2002, così come modificato dal comma 2 dell'articolo 9 della presente legge, non può superare lo stanziamento determinato dalla legge finanziaria regionale."

Il Presidente della Commissione
Giuliano Brandoni

Testo proposto**Art. 1**
(Finalità)

1. La presente legge, al fine di realizzare la gestione più efficiente delle risorse assegnate dalla Regione alle Autorità previste dagli articoli 52, 53, 54, e 55 dello Statuto regionale, nel rispetto della loro autonomia, detta norme comuni relative al funzionamento amministrativo e contabile del Difensore civico regionale, di cui alla legge regionale 14 ottobre 1981, n. 29, della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna, di cui alla l.r. 18 aprile 1986, n. 9, del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) di cui alla l.r. 27 marzo 2001, n. 8, del Garante per l'infanzia e l'adolescenza, di cui alla l.r. 15 ottobre 2002, n. 18, nonché di ogni altro organismo di garanzia istituito con legge presso il Consiglio regionale.

Art. 2
(Struttura organizzativa)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale individua ai sensi dell'articolo 4 della l.r. 30 giugno 2003, n. 14 (Riorganizzazione della struttura organizzativa del Consiglio regionale), un'apposita struttura, determinandone l'assegnazione del relativo personale.

2. La struttura di cui al comma 1 in particolare è preordinata alla gestione unitaria delle risorse finanziarie e del personale già in precedenza assegnato a ciascuna Autorità di garanzia indipendente.

Art. 3
(Conferenza delle Autorità indipendenti)

1. E' istituita la Conferenza delle Autorità di garanzia indipendenti al fine di assicurare il coordinamento, nonché l'integrazione funzionale e finanziaria delle medesime Autorità, composta da:

- a) il Presidente del Consiglio regionale o suo delegato che la presiede;
- b) il Difensore civico regionale;
- c) il Garante per l'infanzia e l'adolescenza;
- d) il Presidente del CORECOM;
- e) il Presidente della Commissione per le pari opportunità.

Testo modificato dalla Commissione**Art. 1**
(Finalità)

1. La presente legge, al fine di ~~realizzare la gestione~~ **razionalizzare e rendere** più efficiente **la gestione** delle risorse assegnate dalla Regione alle Autorità previste dagli articoli 52, 53, 54, e 55 dello Statuto regionale, nel rispetto della loro autonomia, detta norme comuni relative al funzionamento amministrativo ~~e contabile~~ del Difensore civico regionale, di cui alla legge regionale 14 ottobre 1981, n. 29, della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna, di cui alla l.r. 18 aprile 1986, n. 9, del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) di cui alla l.r. 27 marzo 2001, n. 8, del Garante per l'infanzia e l'adolescenza, di cui alla l.r. 15 ottobre 2002, n. 18, nonché di ogni altro organismo di garanzia istituito con legge presso il Consiglio regionale.

Art. 2
*(Struttura organizzativa)***1. Identico**

2. La struttura di cui al comma 1 in particolare è preordinata alla gestione unitaria delle risorse finanziarie ~~e del personale già in precedenza assegnato~~ **umane e al coordinamento delle risorse finanziarie assegnate** a ciascuna Autorità di garanzia indipendente.

2 bis. Il dirigente della struttura di cui al comma 1 è responsabile della direzione e del coordinamento dell'attività amministrativa e finanziaria della stessa.

Art. 3
(Conferenza delle Autorità indipendenti)

1. E' istituita la Conferenza delle Autorità di garanzia indipendenti al fine di assicurare il coordinamento, ~~nonché~~ **e** l'integrazione funzionale e finanziaria delle medesime Autorità, composta **dalla o dal:**

- a) **soppressa**
- b) # Difensore civico regionale;
- c) # Garante per l'infanzia e l'adolescenza;
- d) # Presidente del CORECOM;
- e) # Presidente della Commissione per le pari opportunità.

2. Alle sedute della Conferenza partecipa il dirigente della struttura competente di cui all'articolo 2.

3. La Conferenza è integrata da ogni altra Autorità di garanzia indipendente istituita ai sensi del comma 1 dell'articolo 55 dello Statuto regionale; alle sue riunioni partecipa altresì il Presidente della Associazione degli exconsiglieri della Regione Marche.

4. La Conferenza si riunisce su convocazione del Presidente in occasione della predisposizione dei programmi di attività di cui all'articolo 4, comma 1, nonché ogni qualvolta ne faccia richiesta uno dei suoi componenti.

Art. 4

(Programma di attività e relazioni consuntive)

1. Entro il 15 settembre di ogni anno ciascun organismo di cui all'articolo 1, presenta alla Giunta regionale il programma di attività per l'anno successivo, con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario.

2. Entro il 31 marzo di ogni anno ciascun organismo presenta alla Giunta regionale una relazione consuntiva sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente, dando conto nella stessa dell'utilizzo delle risorse finanziarie già assegnate. La relazione deve essere allegata al rendiconto annuale della Regione.

3. Copia dei documenti di cui ai commi 1 e 2 è trasmessa contestualmente anche al Consiglio regionale.

Art. 5

(Disposizioni finanziarie)

1. Per le attività degli organismi di cui all'articolo 1, viene istituita nel bilancio regionale un'apposita UPB, distinta in diversi capitoli relativi alle spese autorizzate annualmente con la legge finanziaria per ciascuna Autorità, sia per la corresponsione delle indennità spettanti ai componenti, ai sensi delle leggi istitutive, sia per l'attuazione di ciascun programma annuale di attività.

2. La responsabilità della gestione di dette UPB è attribuita al dirigente della relativa struttura.

3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare al bilancio le necessarie variazioni.

2. *Identico*

3. La Conferenza è integrata da ogni altra Autorità di garanzia indipendente istituita ai sensi del comma 1 dell'articolo 55 dello Statuto regionale; ~~alle sue riunioni partecipa altresì il Presidente della Associazione degli exconsiglieri della Regione Marche.~~

4. La Conferenza è **presieduta a rotazione da una delle Autorità che la compongono** e si riunisce ~~su convocazione del Presidente~~ in occasione della predisposizione dei programmi di attività di cui all'articolo 4, comma 1, nonché ogni qualvolta ne faccia richiesta uno dei suoi componenti.

Art. 4

(Programma di attività e relazioni consuntive)

1. Entro il 15 settembre di ogni anno ciascun organismo di cui all'articolo 1, presenta **al Consiglio e** alla Giunta regionale il programma di attività per l'anno successivo, con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario.

1 bis. Copia della documentazione di cui al comma 1 è trasmessa contestualmente anche alla Giunta regionale.

2. Entro il 31 marzo di ogni anno ciascun organismo presenta **al Consiglio regionale ed** alla Giunta regionale una relazione consuntiva sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente, dando conto nella stessa dell'utilizzo delle risorse finanziarie già assegnate. La relazione deve essere allegata al rendiconto annuale della Regione.

3. *Soppresso*

Art. 5

(Disposizioni finanziarie)

1. Per il finanziamento degli organismi di cui all'articolo 1 e delle attività previste nelle rispettive leggi istitutive l'entità della spesa è stabilita annualmente con legge finanziaria.

2. Per l'anno 2008 le somme occorrenti al pagamento delle spese di cui al comma 1 sono iscritte nelle UPB dello stato di previsione della spesa del bilancio dell'anno 2008 di seguito indicate:

- a) UPB 1.05.01 per il Difensore civico regionale;
- b) UPB 1.05.03 per il CORECOM;
- c) UPB 3.20.03 per la Commissione pari opportunità tra uomo e donna;
- d) UPB 5.30.07 per il Garante per l'infanzia e l'adolescenza.

Art. 6
(Modifiche alla l.r. 29/1981)

1. Nel titolo e negli articoli della l.r. 14 ottobre 1981, n. 29 (Istituzione del Difensore civico) dopo le parole “difensore civico” è aggiunta la parola “regionale”.

2. Alla fine del primo comma dell'articolo 1 della l.r. 29/1981 sono aggiunte le seguenti parole: “con sede presso il Consiglio regionale”.

3. Dopo l'articolo 2 della l.r. 29/1981, è aggiunto il seguente:

“Art. 2 bis

Il Difensore civico regionale può essere autorizzato ad assumere la difesa civica per conto di Comuni e Province della regione, compatibilmente con l'esercizio delle funzioni assegnate dalla presente legge, mediante la stipulazione di una apposita convenzione nella quale sono indicate le risorse messe a disposizione per l'esercizio della stessa.

Della richiesta di assunzione della difesa civica di cui al primo comma è data informazione ai consiglieri regionali.

L'autorizzazione di cui al primo comma è rilasciata dall'Ufficio di presidenza del Consiglio, sentito il parere della Conferenza dei presidenti dei gruppi.”

4. Al secondo comma dell'articolo 6 della l.r. 29/1981 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: “, nonché con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi attività commerciale, imprenditoriale o professionale. Qualora l'incarico sia affidato ad un dipendente di pubblica amministrazione, questi è collocato in aspettativa non retribuita per la durata dell'incarico medesimo, ferma restando la compatibilità con i rispettivi ordinamenti.”

5. L'articolo 8 della l.r. 29/1981 è sostituito dal seguente:

“Art. 8

Al difensore civico spetta il compenso annuo onnicomprensivo, pari allo stipendio tabellare previsto per la qualifica dirigenziale regionale, incrementato della retribuzione di posizione, nella misura media tra il minimo e il massimo previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Regioni-Enti locali e il trattamento di missione previsto per la medesima qualifica.

3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare al Programma operativo annuale (POA) per l'anno 2008 le eventuali variazioni necessarie alla gestione.

Art. 6
(Modifiche alla l.r. 29/1981)

1. **Identico**

2. **Identico**

3. **Soppresso**

4. Al secondo comma dell'articolo 6 della l.r. 29/1981 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: “, nonché con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi attività commerciale, imprenditoriale o professionale. Qualora l'incarico sia affidato ad un dipendente di pubblica amministrazione, questi è collocato in aspettativa non retribuita per la durata dell'incarico medesimo, ferma restando la compatibilità con i rispettivi ordinamenti.”

5. **Identico**

Il compenso di cui al primo comma è comprensivo degli oneri erariali, diretti ed indiretti, previdenziali ed assistenziali.”.

6. L'articolo 10 della l.r. 29/1981 è abrogato.

Art. 7

(Modifiche alla l.r. 9/1986)

1. Il primo comma dell'articolo 1 della l.r. 18 aprile 1986, n. 9 (Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna) è sostituito dal seguente:

“E' istituita la Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna, con sede presso il Consiglio regionale.”.

2. Al primo comma dell'articolo 5 della l.r. 9/1986 sono aggiunte in fine le seguenti parole “e costituiscono l'ufficio di presidenza.”.

3. Dopo il primo comma dell'articolo 5 della l.r. 9/1986 è aggiunto il seguente:

“La Commissione articola le sue attività anche per gruppi di lavoro.”.

4. Dopo l'articolo 5 della l.r. 9/1986 è inserito il seguente:

“Art. 5 bis

Per ogni giornata di seduta della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna e per ogni giornata di seduta del suo ufficio di presidenza è corrisposto un gettone di presenza nella misura, rispettivamente, di euro 50,00 e di euro 40,00.

Alle componenti della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna per la partecipazione alle sedute della Commissione, dell'ufficio di presidenza e dei gruppi di lavoro formalmente costituiti, sono corrisposti rimborsi spese nella misura prevista dalla l.r. 2 agosto 1984, n. 20 (Disciplina delle indennità spettanti agli amministratori degli enti pubblici operanti nelle materie di competenza regionale e ai componenti di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla Regione e operanti nell'ambito dell'Amministrazione regionale), nei limiti previsti dalla legge di bilancio di ciascun anno.”.

5. L'articolo 6 della l.r. 9/1986 è abrogato.

6. Alla Tabella B, Allegato 2, della l.r. 20/1984 la voce “Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna” e la corrispondente cifra “25,00” sono abrogate.

6. Identico

Art. 7

(Modifiche alla l.r. 9/1986)

1. Identico

2. Identico

3. Identico

4. Dopo l'articolo 5 della l.r. 9/1986 è inserito il seguente:

“Art. 5 bis

Alla presidente e a ciascuna vicepresidente della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna per lo svolgimento delle attività di competenza è corrisposta una indennità annua complessiva rispettivamente pari a euro 1.800,00 e ad euro 1.200,00.

Alle restanti componenti della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna per la partecipazione a ciascuna seduta della commissione stessa è corrisposto un gettone di presenza pari ad euro 40,00.

A tutte le componenti della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna, per la partecipazione alle sedute della commissione, dell'ufficio di presidenza e dei gruppi di lavoro formalmente costituiti, è corrisposto il rimborso delle spese di viaggio sostenute.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni della l.r. 2 agosto 1984, n. 20 (Disciplina delle indennità spettanti agli amministratori degli enti pubblici operanti in materie di competenza regionale e ai componenti di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla Regione e operanti nell'ambito dell'Amministrazione regionale).”.

5. Identico

6. Identico

Art. 8
(Modifiche alla l.r. 8/2001)

1. Al comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 27 marzo 2001, n. 8 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) dopo la parola "presentata" sono aggiunte le seguenti "alla Giunta e trasmette contestualmente".

2. Al comma 2 dell'articolo 12 della l.r. 8/2001 dopo la parola "presenta" sono aggiunte le seguenti "alla Giunta e trasmette contestualmente".

3. All'articolo 14 della l.r. 8/2001 dopo le parole "l.r. 18 aprile 1986, n. 9" sono aggiunte le seguenti " , il Difensore civico regionale di cui alla l.r. 14 ottobre 1981, n. 29 e il Garante per l'infanzia e l'adolescenza di cui alla l.r. 15 ottobre 2002, n. 18".

4. I commi 1, 3 e 4 dell'articolo 15 della l.r. 8/2001 sono abrogati.

Art. 9
(Modifiche alla l.r. 18/2002)

1. Al comma 4 dell'articolo 2 della l.r. 15 ottobre 2002, n. 18 ("Istituzione del garante per l'infanzia e l'adolescenza) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole "Qualora l'incarico sia affidato ad un dipendente di pubblica amministrazione questi è collocato in aspettativa non retribuita per la durata dell'incarico medesimo, compatibilmente con i rispettivi ordinamenti".

Art. 8
(Modifiche alla l.r. 8/2001)

1. **Identico**

2. **Identico**

3. **Identico**

4. **Il comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 8/2001 è abrogato.**

4 bis. I commi 2 e 3 dell'articolo 15 della l.r. 8/2001 sono sostituiti dai seguenti:

"2. Per lo svolgimento delle proprie funzioni il CORECOM si avvale di personale messo a disposizione dall'Ufficio di Presidenza, ed in particolare di:

- a) personale di ruolo della Regione;**
- b) personale di ruolo del Ministero di cui all'articolo 1, comma 14, della legge 249/1997;**
- c) personale di ruolo di enti locali.**

3. Le funzioni di controllo dell'operato dei mass media, il rapporto con gli stessi, la redazione di notizie e contenuti da veicolare attraverso gli organi di informazione in relazione alle funzioni del CORECOM, possono essere affidate ad una unità di personale appartenente al ruolo regionale munita di uno specifico diploma di laurea e di una esperienza pluriennale nel settore dell'informazione o della comunicazione, nonché iscritta all'ordine dei giornalisti. Per il periodo in cui svolge tale funzione si applica il contratto nazionale di lavoro giornalistico secondo le modalità previste dalla normativa regionale vigente."

Art. 9
(Modifiche alla l.r. 18/2002)

1. **Soppresso**

2. Al comma 6 dell'articolo 2 della l.r. 18/2002 le parole "di cui alla" sono sostituite dalle parole "nella misura prevista dalla".

3. Il comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 18/2002 è sostituito dal seguente:

"1. L'ufficio del garante per l'infanzia e l'adolescenza ha sede presso il Consiglio regionale."

4. Il comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 18/2002 è abrogato.

Art. 10

(Norme transitorie e finali)

1. La corresponsione dei compensi di cui all'articolo 5 bis della l.r. 9/1986, così come inserito dal comma 4 dell'articolo 7 della presente legge, di cui all'articolo 8 della l.r. 29/1981, così come modificato dal comma 5 dell'articolo 6 della presente legge, di cui al comma 6 dell'articolo 2 della l.r. 18/2002, così come modificato dal comma 2 dell'articolo 9 della presente legge, decorre dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio successiva all'entrata in vigore della presente legge e la loro entità non può superare la cifra complessiva annua determinata dalla legge finanziaria regionale medesima.

2. **Identico**

3. **Identico**

4. **Identico**

4 bis. L'articolo 5 della l.r. 18/2002 è sostituito dal seguente:

"Art. 5 - (Norma finanziaria).

1. Al finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge si provvede con quota parte delle risorse del Fondo unico per le politiche sociali determinata annualmente con legge finanziaria."

Art. 10

(Norme transitorie e finali)

1. ~~La corresponsione~~ **L'entità** dei compensi di cui all'articolo 5 bis della l.r. 9/1986, così come inserito dal comma 4 dell'articolo 7, di cui all'articolo 8 della l.r. 29/1981, così come modificato dal comma 5 dell'articolo 6, di cui al comma 6 dell'articolo 2 della l.r. 18/2002, così come modificato dal comma 2 dell'articolo 9 ~~decorre dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio successiva all'entrata in vigore della presente legge e la loro entità non può superare la cifra complessiva annua determinata dalla legge finanziaria regionale medesima.~~ **non può superare lo stanziamento determinato dalla legge finanziaria regionale.**

1 bis. Per l'anno 2008 il programma di attività di cui al comma 1 dell'articolo 4, relativo all'anno in corso, è presentato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.